

L'ASSEMBLEA DEL POPOLO

Art 1) L'ASSEMBLEA DEL POPOLO è l'organo superiore della Contrada e la compongono tutti i tesserati di ambo i sessi. Hanno diritto di voto tutti quelli di età non inferiore ai 16 anni.

Art 2) L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno e non oltre 25 giorni la fine di ogni Palio.

Art 3) In sede straordinaria l'Assemblea del Popolo può essere convocata dal Presidente, su delibera propria o su richiesta di almeno 20 tesserati. In questo caso deve essere presentato al Presidente medesima richiesta scritta firmata dai richiedenti, ove siano indicati specificatamente gli argomenti da trattare.

Art 4) Nei giorni del Palio, e limitatamente agli argomenti inerenti allo stesso, l'Assemblea straordinaria può essere richiesta anche dal Capitano.

Art 5) Ogni due anni, in sede ordinaria, l'Assemblea del popolo nomina, entro la fine del mese di settembre, una Commissione Elettorale composta da 4 membri per le elezioni del nuovo C.di C.

Tale elezione dovrà perentoriamente aver luogo non oltre 90 gg dalla nomina della commissione.

La Commissione è presieduta dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti o da un suo delegato scelto tra i membri del Consiglio stesso.

Art 6) Le riunioni dell'Assemblea del Popolo sono presiedute dal Presidente della Contrada, dal Vice Presidente e dal Segretario. All'inizio di ogni riunione deve essere letto a cura del Segretario, e sottoposto ad approvazione, il verbale della riunione precedente.

Art 7) Le delibere sono prese a maggioranza assoluta (la metà più uno), dai presenti aventi diritto al voto fatta eccezione per i provvedimenti di natura straordinaria per i quali è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) dei votanti.

Art 8) Le votazioni si effettuano per alzata di mano oppure a scrutinio segreto quando contenga apprezzamenti su qualità ed attitudini di persone e in ogni altra circostanza in cui, a giudizio del Presidente o di almeno dieci presenti, l'evidenza del voto possa alterare la libera espressione della volontà dei votanti.

Art 9) Sono prerogative assolute ed esclusive dell'Assemblea del Popolo:

- a) le nomine della Commissione Elettorale
- b) l'elezione del Consiglio di Contrada
- c) la nomina dei consiglieri Maggiorenti
- d) l'autorizzazione alla partecipazione ai Palii straordinari
- e) l'autorizzazione alla rinuncia ai Palii ordinari
- f) la determinazione dei rapporti con le altre Contrade
- g) l'autorizzazione a spese eccedenti l'ordinaria amministrazione
- h) l'autorizzazione ad acquistare, alienare, dare in locazione o in comodato gratuito beni immobili
- i) l'autorizzazione alla modifica dello statuto

COMMISSIONE ELETTORALE

Art 1) LA COMMISSIONE ELETTORALE per l'elezione del Consiglio di Contrada viene eletta dall'assemblea del popolo durante la preposta assemblea pubblica. La commissione è composta di 4 membri e presieduta dal rettore dei maggiorenti. I componenti della commissione devono aver raggiunto la maggiore età, tra i componenti deve figurare minimo un componente del consiglio dimissionario, e come massimo due. E' buona norma che almeno un componente dei quattro sia di sesso femminile.

Art 2) La commissione elettorale dovrà svolgere i seguenti compiti:

- a) Forma una lista di candidati tra i tesserati contradaioi
- b) Indica le elezioni fissandone la sede, le date e gli orari, nei termini e limiti imposti dal presente regolamento e ne dà notizie agli elettori, con mezzi idonei, almeno 15 giorni prima.
- c) Vigila sul regolare svolgimento delle votazioni, ed esegue lo scrutinio dei voti, proclama gli eletti e presiede la prima adunanza del nuovo C. di C. fino alla nomina del Vicario.

Art 3) Le date delle elezioni devono coincidere con due giorni consecutivi, di cui almeno uno festivo.

L'urna elettorale deve rimanere aperta per una durata non inferiore a complessive sei ore, con il limite minimo di due ore consecutive nello stesso giorno.

Art 4) Nei giorni delle elezioni deve essere esposta fuori della sede elettorale la bandiera della contrada.

Art 5) Le votazioni si possono svolgere con due sistemi elettivi:

- a) Qual'ora i candidati superino il numero di trentacinque si procede a elezioni con preferenza dove ogni elettore deve contrassegnare 15 nomi per lista. I primi trenta votati diventano il C di C.
- b) Nel caso in cui i candidati siano in numero inferiore a trentacinque si procede con elezioni a scheda bloccata con eventuali cancellature. Qual'ora un candidato riceva il 50% di cancellature sarà automaticamente escluso.

Art 6) Le schede elettorali devono essere perfettamente eguali tra loro per formato colore e spessore e non devono contenere segno alcuno di riconoscimento.

Art 7) Sono ammesse deleghe di elettori ad altri elettori purché conferite per scritto, lo stesso elettore non può ricevere più di una delega.

Art 8) Il voto è nullo quando, a giudizio insindacabile della commissione elettorale la volontà dell'elettore non risulti espressa con sufficiente chiarezza e quando la scheda contenga segni che rivelino l'identità dell'elettore.

IL CONSIGLIO DI CONTRADA

Art 1) IL CONSIGLIO DI CONTRADA è eletto dall'Assemblea del Popolo e dura in carica 2 anni e tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art 2) Qualsiasi contradaio effettivo che nell'anno solare compia i 18 anni di età può essere eletto quale membro del Consiglio di Contrada; possono però essere esclusi dal consiglio e dalle cariche elettive coloro che vengono dichiarati indegni per atti morali o materiali.

Art 3) Il C. di C. si compone di un numero di consiglieri non inferiore a 9 e non superiore a 30, tranne in casi di più eletti con stesso numero di voti o per l'aggiunta straordinaria degli elementi del Direttivo Palio (mangini, attendenti, barbaresco), a quest'ultimi senza diritto di voto se non già eletti nel C. di C., aventi ciascuno eguali diritti e doveri.

Art 4) Fanno parte del C. di C. le cariche istituzionali di Presidente, Vice Presidente (fino a tre), Cassiere, Segretario ed Economo che vanno a costituire il Seggio; i restanti consiglieri formeranno 4 Commissioni presiedute dai responsabili, i Commissari, le quali hanno la funzione propositiva, coadiuvante e sostenitiva dell'attività del Seggio nello svolgimento delle varie mansioni previste.

Art 5) Il consigliere che ha ricevuto più voti diventa Vicario del Consiglio. Se ci sono più di un eletto con il maggior numero di voti si procede per alzata di mano fino alla determinazione dello stesso.

Art 6) E' diritto assoluto ed esclusivo del C.di C. eleggere:

a) all'interno degli stessi consiglieri il Presidente di Contrada e coadiuvarlo nella scelta dei membri che formeranno il Consiglio Direttivo, il Seggio.

b) eleggere a maggioranza assoluta (la metà più uno) il Capitano che è proposto dall'unico che ne ha diritto, il Presidente.

c) è diritto assoluto del C. di C.; la modifica dei regolamenti con la maggioranza dei tre-quarti (3/4) del Consiglio di Contrada, qualora essi siano di carattere ordinario e non sostanziale, che altrimenti spettano all'Assemblea del Popolo.

Art 7) E' dovere di ogni consigliere perseguire il bene supremo della Contrada con assoluto disinteresse personale, e difenderne in ogni circostanza la tradizione ed il prestigio, osservarne le regole, rispettarne il patrimonio, contribuire con i mezzi di cui dispone alle sue fortune morali e materiali. Ogni consigliere ha il dovere di presenziare a tutte le manifestazioni organizzate, ed al riconoscimento e al rispetto delle cariche elette.

Art 8) È dovere assoluto del C.di C. vigilare sull'operato del Seggio, affinché anche l'organo supremo mantenga un comportamento dignitoso ed operi esclusivamente nel rispetto e nella correttezza della Contrada stessa, impegnandosi ad onorarne la fiducia che il C.di C. gli ha accordato.

Art 9) Nel caso di mancata ottemperanza di quanto sopra il C.di C. può decidere di sollevare ogni singolo componente del Seggio senza distinzione di carica, dai propri impegni.

Art 10) Le cariche Istituzionali e le 4 commissioni saranno nominate dal Presidente nella prima riunione del C.di C. successiva all'Assemblea di insediamento, nella quale il compito primario è di eleggere il Presidente di Contrada.

Art 11) Ogni Commissione sarà formata da un numero di persone deciso dal Seggio, al momento della sua costituzione, in base alle esigenze e agli scopi prefissi. Le commissioni previste sono le seguenti:

- a) commissione sfilata, feste comandate e mercatini
- b) commissione cucina e sala con delega per il bar, e brio
- c) commissione per la gestione della sede e delle attrezzature, e addobbi
- d) commissione gruppo musicisti e sbandieratori e giovani contradaioi

Art 12) I responsabili di ogni Commissione, Commissari, saranno nominati all'interno delle Commissioni stesse e resi noti al Seggio e al popolo della Contrada non oltre 10 giorni dopo l'insediamento delle stesse. I Commissari nominati hanno il dovere imprescindibile di informare il Seggio sempre e comunque di tutte le iniziative prese autonomamente dalle Commissioni.

Art 13) Su proposta del presidente di contrada le Commissioni possono essere modificate o nominate altre specifiche per esigenze particolari della Contrada anche di durata temporale limitata.

Art 14) Le Commissioni possono usufruire dell'aiuto di persone esterne a quelle elette nel C. di C. sia per periodi brevi che in maniera permanente.

Art 15) Il C. di C. unitamente al seggio si riunisce ordinariamente ogni secondo lunedì di tutti i mesi dispari nonché in sede straordinaria tutte le volte che il Presidente o il Vicario lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 5 componenti dello stesso, quindi, dovrà essere convocato dal Segretario con preavviso non inferiore a 48 ore e la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno da discutere. Per altro se ritenuto necessario dalla maggioranza dei presenti, potranno essere oggetto di discussione e deliberazione anche argomenti non contemplati nell'ordine del giorno, potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, tutte quelle persone di cui il Presidente o i Vice Presidenti o il Vicario o i Commissari ritengono opportuna la presenza.

Art 16) Le adunanze del C. di C. avverranno solamente in seduta straordinaria e su appello del Vicario e moderate dallo stesso.

Art 17) Le decisioni nelle riunioni del Consiglio unito al Seggio si adottano a maggioranza relativa, oppure a maggioranza assoluta (la metà più uno dei presenti), se richiesto dal Presidente. In casi di parità di voto il parere del Presidente è determinante.

Art 18) Le riunioni del C. di C., del Seggio e del C. di C. unito al Seggio si intendono validamente costituite quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art 19) Le deliberazioni saranno assunte per alzata di mano o con voto segreto quando si tratta di provvedimenti relativi a persona oppure ne sia fatta richiesta da almeno 6 membri del Consiglio.

Art 20) Il Seggio potrà dichiarare dimissionari dalle cariche quei membri che, regolarmente convocati alle riunioni del C. di C., non siano intervenuti a 3 adunanze consecutive senza adurre giustificato motivo.

Art 22) Nell'ipotesi di dimissioni della metà più uno dei membri eletti, il C. di C. è ritenuto dimissionario. Il C. di C. scaduto o dimissionario rimarrà in carica per gli affari correnti fino alla nomina del nuovo Consiglio.

IL VICARIO

Art 1) Diventa VICARIO colui che dei consiglieri ha ricevuto il maggior numero di voti, stabilito da votazione nel caso ci siano più persone a parità di voti.

Art 2) Presiede e coordina tutte le riunioni del Consiglio di Contrada.

Art 3) Il Vicario diventa responsabile della contrada nel caso in cui decade il Presidente o il Seggio nella maggioranza dei membri che lo compongono e può cercare di rieleggere un nuovo presidente ed un nuovo Seggio all'interno dei consiglieri. Qual'ora ne fosse impossibilitato ricorrerà all'Assemblea del Popolo.

IL PRESIDENTE DI CONTRADA

Art 1) IL PRESIDENTE DI CONTRADA, è il capo della Contrada e la rappresenta ufficialmente e legalmente.

Art 2) Può essere Presidente colui che ha compiuto il venticinquesimo anno di età e sia stato eletto almeno 2 volte nel C.di C.; rimane in carica 2 anni. Viene eletto durante l'assemblea di insediamento del C.di C. La votazione si effettua in forma segreta ed è necessaria la maggioranza assoluta (la metà più uno).

Art 3) Sono suoi specifici doveri:

- a) dirigere la Contrada con continuità di azione ed amministrarne onestamente il patrimonio
- b) stimolare con l'esempio, lo spirito comunitario e l'attaccamento alla Contrada
- c) adoperarsi personalmente per pacificare gli animi e dirimere i contrasti
- d) garantire il rispetto dei regolamenti
- e) è membro di diritto di tutte le commissioni salvo la Commissione Elettorale per le elezioni del C. di C.
- f) ammonisce formalmente i responsabili di inadempienze e di atti comunque contrastanti con lo spirito della Contrada

art 4) per l'esercizio delle sue funzioni, il Presidente:

- a) firma la corrispondenza e ogni atto Ufficiale della Contrada
- b) cura ad intrattenere personalmente o per mezzo di delegati, le relazioni con le Autorità Comunali, amministrative, con il Comitato del Palio delle Contrade, con le consorelle, con gli Enti e con ogni altra istituzione in rapporto permanente o temporaneo con la Contrada
- c) interviene quale rappresentante protempore della Contrada e la rappresenta in giudizio
- d) autorizza le spese di ordinaria amministrazione previste nel bilancio
- e) convoca e presiede tutte le adunanze dei vari Organi di Contrada
- f) compie la cerimonia del battesimo contradaio
- g) assiste il Capitano e può sostituirlo in caso di impedimento, negli atti del Palio compresi quelli preparatori non ufficiali
- h) sostituisce il Capitano in caso di sue dimissioni, di sfiducia o di impedimento definitivo qualora il C.di C. non abbia nominato il nuovo Capitano.

Capitolo 6

IL SEGGIO

Art 1) IL SEGGIO è l'organo esecutivo supremo. Ad esso sono riconosciuti tutti i poteri, si occupa di tutti gli affari relativi alla vita, allo sviluppo ed all'amministrazione della Contrada.

Art 2) Possono entrare a far parte del Seggio coloro che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e tutti sono rieleggibili e restano in carica due anni.

Art 3) Entrano di diritto nel Seggio, il Presidente della Contrada, il Vice Presidente(fino a tre), il Segretario,il Cassiere e l'Economo.

Art 4) I responsabili di queste cariche istituzionali, già eletti nel C.di C., possono avvalersi di collaboratori esterni, i quali possono presiedere alle riunioni del Seggio, qualora tutti i membri ne sia d'accordo, ma senza diritto di voto.

Art 5) È compito del Seggio supervisionare l'operato del Capitano e dei suoi collaboratori per la tutela della Contrada. L'organo del Seggio può decidere la sospensione, per casi gravi, in ogni momento dell'anno di ogni membro del Direttivo Palio.

Art 6) Il Seggio si riunisce non meno di una volta ogni 30 giorni non necessariamente nei locali della Contrada.

Capitolo 7

IL VICE PRESIDENTE

Art 1) IL VICE PRESIDENTE o i vice Presidenti, sostituiscono il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso demandate.

Art 2) Adempiono agli incarichi che il Presidente ritenesse di volta in volta affidargli.

Capitolo 8

IL SEGRETARIO

Art 1) IL SEGRETARIO:

- a) Cura la convocazione dell'Assemblea del Popolo, del C. di C. unito e del Seggio, ne redige i verbali in apposito registro.
- b) Comunica le deliberazioni del Seggio all'Assemblea del Popolo e al C. di C.
- c) Provvede all'invio della corrispondenza secondo le indicazioni del Seggio e dirama le convocazioni.
- d) Tiene aggiornato l'albo sociale
- e) Tiene in ordine l'archivio corrente della Contrada e ne cura con scrupolosità la conservazione dei documenti.
- f) Cura l'affissione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea del Popolo e di ogni altro avviso che interessi la Contrada.
- g) Cura e gestisce le prenotazioni per le manifestazioni della Contrada.
- h) Tiene l'inventario di tutti i documenti in possesso della Contrada; raccoglie ed ordina sistematicamente materiale documentario inerente la storia della Contrada.

- i) Favorisce e cura studi e ricerche sulla storia della contrada e sulla storia di Fucecchio.
- j) Organizza e collabora alle attività editoriali della Contrada.
- k) Cura e aggiorna il sito internet della Contrada

Capitolo 9

IL CASSIERE

Art 1) IL CASSIERE è il depositario dei contanti e di ogni altro valore finanziario della Contrada e ne risponde personalmente.

Art 2) Spetta al Cassiere provvedere alla riscossione di somme di denaro di qualsiasi natura ed entità ed al pagamento di ogni spesa.

Art 3) Le riscossioni ed i pagamenti effettuati devono essere registrati su apposito libro cassa; le eventuali somme che eccedessero quelle di ordinaria amministrazione devono essere depositate presso un istituto bancario con facoltà di operare a firma disgiunta dal Presidente.

Art 4) Il Cassiere è tenuto a rendere conto al Seggio della situazione di cassa ogni qualvolta questi ritenga opportuno effettuare la verifica.

Art 5) Alla fine di ogni mese il Cassiere deve presentare al Seggio copia del registro di cassa con tutti i relativi documenti giustificativi.

Art 6) Il cassiere conserva tutti i documenti contabili della Contrada, effettua le registrazioni in ordine cronologico e predispone trimestralmente una situazione economico finanziaria al Seggio.

Capitolo 10

ECONOMO

Art 1) L'ECONOMO ha i seguenti compiti:

- a) Controllare all'atto dell'insediamento nella carica l'inventario di tutti i beni mobili e immobili di proprietà o in uso alla Contrada e ne conserva copia.
- b) Registra i carichi e gli scarichi inventariati, annotando, per ciascuno di essi, gli estremi della relativa autorizzazione.
- c) Provvedere alla migliore conservazione e manutenzione di tutti i beni mobili proponendo alla Commissione competente eventuali opere di restauro, ammodernamento e abbellimento.
- d) Provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili.
- e) Provvedere alla dismissione del materiale divenuto inutilizzabile dopo l'autorizzazione del Seggio.
- f) Prospettare alla Commissione competente la necessità o l'utilità di nuovi beni o servizi.
- g) Richiedere preventivi di spesa, eseguire gli acquisti autorizzati e controllare le relative fatture.
- h) Curare l'esposizione della bandiera nelle ricorrenze con le modalità previste dal rituale e nelle circostanze ordinate dal Presidente.
- i) Prospettare alla commissione competente la consegna a terzi, previa autorizzazione, beni di proprietà della Contrada.
- j) Provvedere all'invio di bandiere e di rappresentanze, nei luoghi indicati dal Seggio in occasione di cerimonie.

IL CAPITANO

Art 1) IL CAPITANO è il solo responsabile della gestione nella corsa del Palio. Deve essere eletto tra i contradaioi tesserati che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

Art 2) Il suo nominativo viene presentato dal Presidente all'approvazione del Consiglio di Contrada, mediante elezioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta (la metà più uno). Tale elezione si svolge di norma entro il mese di dicembre dell'anno in cui scade il suo mandato. Resta in carica due anni dalla sua elezione, e può essere rieletto.

Art 3) Dopo la sua elezione decade da qualsiasi altra carica che ricopre in quel momento all'interno della Contrada.

Art 4) Rappresenta la Contrada alle riunioni ufficiali dei Capitani.

Art 5) E' sua facoltà farsi rappresentare da uno dei suoi fiduciari alle riunioni dei Capitani.

Art 6) Ha il dovere di presentare, entro 8 (otto) giorni dallo svolgimento della carriera, dettagliata relazione morale e finanziaria dell'ultimo Palio corso ai membri del Seggio e rimettere la fiducia nelle decisioni dello stesso. Qual'ora il Seggio gli revochi il mandato o in caso di impedimento definitivo o di dimissioni, il Presidente deve proporre nel minor tempo ragionevole possibile il nominativo del nuovo capitano al C. di C. Il capitano neo-eletto rimarrà in carica per un anno dal giorno della sua elezione più il periodo restante fino al 31 dicembre successivo.

Art 7) Ha l'obbligo di esporre al popolo tramite assemblea ordinaria (cap. 1 art 2) la relazione del palio.

Art 8) Ha l'onere e l'onore di scegliere il "fortunello"

Art 9) Sono suoi doveri:

- a) Onorare l'aspirazione della contrada al primato e salvaguardarne la dignità e l'indipendenza.
- b) Lasciare inalterati e impregiudicati i rapporti di amicizia e di rivalità con le altre Contrade per forza di tradizione per volontà di popolo formalmente espressa

Art 10) Per l'esercizio delle sue funzioni il Capitano:

- a) Nomina a suo insindacabile giudizio il fantino, mangini, attendenti e barbaresco, nonché gli altri collaboratori che egli ritiene necessari per il raggiungimento dei suoi scopi.
- b) Dispone, secondo le proprie vedute, della somma di denaro che gli viene consegnata dal Presidente a nome del Seggio.
- c) Vigila sull'operato di tutti i suoi collaboratori con facoltà di esonerarli e sostituirli per ragioni obbiettive e di opportunità da spiegarsi nella relazione del palio.
- d) Assiste (salvo gravi impedimenti), insieme al fantino, alla benedizione del cavallo.
- e) Il Capitano vittorioso riceve l'asta del palio vinto ed il suo nome verrà apposto nella teca che custodisce il drappellone nella sala delle vittorie.
- f) Il Capitano si impegna solennemente verso il Consiglio di Contrada ad assolvere i suoi doveri pronunziando la seguente formula: **"Consapevole della volontà di Vittoria del Popolo delle Botteghe che mi ha eletto suo Capitano, assumo solenne l'impegno di condurre la Contrada al Palio con l'unico, fermo ed irrinunciabile proposito di difenderne l'indipendenza e di esaltare la sua tradizione gloriosa"**

COMMISSIONE SFILATA, FESTE COMANDATE E MERCATINI

Art 1) provvede all'organizzazione del tradizionale corteccio storico, rappresentando con decoro e onore i colori e la storia delle Botteghe.

Art 2) Ha l'obbligo di presentare al seggio entro e non oltre la fine del mese di febbraio il tema della sfilata.

Art 3) Ha l'obbligo di conservare in perfetto stato tutto il patrimonio degli indumenti storici occupandosi personalmente dell'ammmodernamento e abbellimento degli stessi.

Art 4) Si adopera ad organizzare le feste comandate come: la befana, la festa della Madonna, la solenne benedizione dei colori, del cavallo, del fantino e la solenne accensione del cero da parte del "fortunello" che da inizio alla settimana del Palio, affinché ogni evento sopraccitato risulti degno della tradizione della Contrada.

Art 5) La domenica infraottava al 22 ottobre giorno del Patrono della Contrada, organizza il battesimo contradaiolo, fornendo il programma ed i nominativi dei contradaioli che devono essere battezzati. Il battesimo contradaiolo sarà celebrato presso la chiesa della Madonna di Lourdes. Questa cerimonia darà inizio ai festeggiamenti della Protettrice della Contrada, la Madonna di Lourdes. In detta giornata, la Contrada renderà omaggio ai defunti presso il cimitero comunale.

Art 6) Si impegna, in tutte le manifestazioni ove si richieda la partecipazione dei colori e dei figuranti della contrada, ad organizzare e gestire la presenza degli stessi.

Art 7) Organizza i mercatini e cura la vendita dell'oggettistica della Contrada, durante tutto l'anno.

COMMISSIONE CUCINA E SALA CON DELEGA PER IL BAR E BRIO

Art 1) Provvede all'organizzazione delle tradizionali cene, d'intesa con gli organi del seggio.

Art 2) E' responsabile dell'ordine e dell'igiene attenendosi alle vigenti norme sanitarie e comportamentali.

Art 3) E' responsabile della conservazione delle attrezzature, degli elettrodomestici e del loro regolare funzionamento.

Art 4) Controlla la conservazione degli alimenti e della dispensa.

Art 5) Adempie alle spese di ordinaria gestione.

Art 6) Cura l'ordine e la pulizia della sala

Art 7) Cura l'apparecchiatura e abbellimenti

Art 8) Organizza l'attività del bar a stretto contatto con il Seggio.

Art 9) Organizza l'attività ricreativa in genere, befana, il carnevale, festa della donna, halloween, feste natalizie, cene a tema, gite, sagre e quant'altro dia BRIO alla contrada.

Art 10) Vigila affinché le feste e le altre manifestazioni ricreative si svolgano in clima di familiare letizia entro i limiti del contegno e del rispetto altrui.

Capitolo 14

COMMISSIONE PER LA GESTIONE DELLA SEDE E DELLE ATTREZZATURE E ADDOBBI:

Art 1) Cura la manutenzione delle attrezzature e dei beni in uso alla Contrada.

Art 2) Esegue opere di manutenzione ordinaria sui beni immobili.

Art 3) Tiene l'ordine nel magazzino.

Art 4) Conserva le bandiere e ne cura l'esposizione secondo i regolamenti comunali e secondo i voleri dell'Economo.

Art 5) Gestisce le affissioni.

Art 6) Tiene in ordine la sede curandone la pulizia ordinaria.

Art 7) Si occupa della realizzazione e del montaggio delle strutture portanti mobili in uso.

Art 8) Predisporre gli addobbi e gli abbellimenti nelle occasioni ove sia necessario.

Capitolo 15

COMMISSIONE GRUPPO MUSICI E SBANDIERATORE E GIOVANI CONTRADAIOLI:

Art 1) Infonde nei giovani i valori della contrada, il rispetto delle tradizioni ed il senso di comune appartenenza

Art 2) Promuove ed organizza attività che favoriscono la socializzazione sia all'interno che al di fuori della contrada.

Art 3) Cura la preparazione dei musicisti e sbandieratori avvalendosi, al bisogno, della collaborazione di persone esterne

Art 4) Si impegna per organizzare le uscite del gruppo musicisti

Art 5) Ha l'obbligo della manutenzione e della conservazione degli strumenti e delle bandiere

IL COLLEGIO DEI MAGGIORENTI

Art 1) IL COLLEGIO DEI MAGGIORENTI è un organo Consultivo e Permanente, esercita le funzioni di tutela e di patronato della Contrada ed è il custode del regolamento.

Art 2) È composto di diritto da coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente o di Capitano.

Art 3) Sono altresì eleggibili a far parte del Collegio dei Maggiorenti tutti quei contradaioi che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e che, per elevato ed eccezionale spirito di Contrada, per le cariche sempre dignitosamente ricoperte, si siano resi particolarmente benemeriti della Contrada stessa.

Art 4) La nomina avviene su proposta del Seggio e ratifica dell'Assemblea del Popolo. I membri del Collegio dei Maggiorenti restano in carica a vita.

Art 5) Al suo interno elegge il rettore del Collegio. Qual'ora il Rettore non venga eletto direttamente dal Collegio, tale carica viene assunta di diritto dal più anziano di età.

Art 6) È un organo consultivo che si riunisce su iniziativa anche di un solo Maggiorente o dal Presidente ogni qualvolta venga ritenuto opportuno per la discussione di importanti questioni inerenti la vita di Contrada.

Ha facoltà di partecipare a tutte le riunioni con licenza di voto solo personale, non è ammessa nessuna delega.

Art 7) L'appartenenza al Collegio dei Maggiorenti decade temporaneamente quando un membro sia stato chiamato a ricoprire altri incarichi nell'ambito della Contrada.

Art 8) Un membro cessa di far parte di tale Collegio solo per voto dell'Assemblea Generale, assunta con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei votanti, per cause di ordine morale o materiale che ledano il decoro e la tradizione della Contrada.